



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 17 DEL 06-03-2017

Oggetto: Integrazione delibera GC . n. 32 del 27.05.2013 relativa ai provvedimenti in materia di tempestività dei pagamenti..

L'anno **duemiladiciassette** addì **sei** del mese di **marzo** alle ore **13:30** in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:



		Presenti	Assenti
PELAGOTTI Barbara	P	Sindaco	
PANICONI Michele	P	Vice Sindaco	
BOSI Marcello	P	Assessore	

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Dott.ssa Ida Modestino**

Il Presidente **Barbara PELAGOTTI** in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

E' dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49, comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000, n° 267 di seguito riportati.

Premesso che con propria precedente delibera di Giunta Comunale n 32 del 27.05.2013 sono state definite le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte del Comune, in attuazione dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009,

Visto l'art. 1, co 167, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 il quale recita testualmente: *“gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali”*

Ritenuto, opportuno, consentire forme di compensazione, così come previsto dall'art. 28 quater del DPR n. 602/1973 ss.mm.ii ed in analogia alle disposizioni di cui all'art. 1 del D. MEF del 25.06.2012 per i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per tributi locali;

Ravvisata l'opportunità di integrare le misure definite con la suindicata delibera GC n.. del 32/2013 introducendo lo strumento della compensazione tra debiti del Comune verso soggetti terzi dovuti per somministrazioni, forniture ed appalti, crediti IMU (imposta municipale) e TARI vantati dal Comune verso i medesimi soggetti, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno;

Considerato che questo strumento consente ai soggetti debitori/creditori di non provvedere direttamente e materialmente ad effettuare i versamenti dei tributi comunali, utilizzando a tal fine le somme di cui si è creditori verso il Comune;

Che, inoltre, è nell'interesse dell'Amministrazione individuare le migliori possibili soluzioni per l'estinzione del proprio debito-credito;

Dato atto che in base alla disciplina contenuta nel codice civile la compensazione rientra tra le possibili modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento;

Richiamato il Capo IV – Sezione III “Della compensazione” del Codice Civile, art. 1241 “Estinzione per compensazione” ed in particolare l' art. 1252 del Cc. il quale prevede che la compensazione volontaria si verifica anche quando i debiti e i crediti reciproci non presentino le caratteristiche di omogeneità, liquidità e esigibilità, potendo essere comunque compensati in base all'accordo delle parti;

Visto il Dlgs. N267/00 e sommi